I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2111/69 DEL CONSIGLIO

del 28 ottobre 1969

che proroga per la Repubblica federale di Germania il periodo di sospensione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 653/68

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

considerando che dal 27 ottobre 1969 il rapporto fra la parità della moneta della Germania e il valore dell'unità di conto è stato modificato dell'8,5 % ;

considerando che il valore dell'unità di conto ed i prezzi comuni fissati nel quadro della politica agricola comune non sono stati modificati ;

considerando che l'adattamento, in base alla nuova parità, dei prezzi tedeschi ai prezzi comuni espressi in unità di conto implica in Germania una diminuzione dei prezzi alla produzione ; che la modificazione della parità è accettabile per l'agricoltura tedesca soltanto se tale diminuzione è compensata ;

considerando che la compensazione può essere assicurata mediante aiuti ;

considerando che fino all'istituzione di tali aiuti è opportuno prevedere misure che garantiscano il mantenimento dell'attuale situazione dei prezzi in Germania ; che per permettere di adottare dette misure e di evitare fino a quel momento perturbazioni sui mercati è opportuno prorogare per la Germania il periodo di sospensione di cui all'articolo 4, quinto comma, del regolamento (CEE) n. 653/68 [1],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la Repubblica federale di Germania il periodo di sospensione di cui all'articolo 4, quinto comma, del regolamento (CEE) n. 653/68 terminerà ad una data da stabilire da parte della Commissione il più rapidamente possibile per ogni singolo prodotto e per ciascuna categoria di operazioni.

---

[1] GU n. L 123 del 31. 5. 1968, pag. 4.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 28 ottobre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 28 ottobre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS